



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare  
Partito Democratico**  
*Consigliere Eugenio Giani*

Consiglio regionale della Toscana  
Proposta di Legge n. 168  
Prot. n. 12526/2.6 del 19.07.2012

### **Proposta di legge Regionale**

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 in materia di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi, in punto di soggetti affidatari, modalità e criteri di affidamento, convenzioni, impianti scolastici, esclusioni e deroghe

Di iniziativa del Consiglieri:

Eugenio Giani  
Enzo Brogi  
Vincenzo Ceccarelli  
Ivan Ferrucci  
Andrea Manciuoli  
Gianluca Parrini  
Marco Remaschi  
Vittorio Bugli

### **SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005

Art.2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 6/2005

Art.3- Modifiche all'articolo 4 della l.r. 6/2005

Art.4- Inserimento dell'articolo 5 alla l.r. 6/2005

Art. 5 Inserimento dell'articolo 6 nella l.r.6/2005

Art.6 Nuova numerazione dell' articolo 5 della l.r. 6/2005

### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana )

Visto il “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio-ricreativa” approvato con Delibera Consiglio regionale n. 18 del 21-2-2012;

Considerato che lo sport e più in genere l’attività motoria e sportiva si sono andate progressivamente radicando come una componente importante nell’ambito dei comportamenti della società toscana;

Considerato che l’azione regionale in tema di promozione della cultura e della pratica sportiva è da sempre sottesa alla volontà di integrazione con gli interventi programmati nel campo delle politiche sanitarie, educative formative, culturali e ambientali;

Considerato che il carattere della presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di modificare la normativa regionale che regola le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti pubblici, non gestiti direttamente dagli stessi, al fine di ampliare le possibilità di accesso per tutti alla pratica sportiva oltre ad efficientare e razionalizzare la gestione e l’uso degli impianti sportivi pubblici in Toscana;

Approva la seguente legge

#### Art. 1

Modifiche all’articolo 2 della l.r.6/2005

##### Soggetti affidatari

1. Al comma primo dell’articolo 2 della l.r. 6/2005 le parole: “società e associazioni sportive dilettantistiche” sono sostituite dalle parole “società sportive e associazioni sportive dilettantistiche”.
2. Dopo il comma primo dell’articolo 2 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:  
“1 bis. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma primo devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari”.
3. Al comma secondo della l.r. 6/2005, dopo le parole “indicati nel comma 1”, sono aggiunte le seguenti; “ e 2”.

#### Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 6/2005

##### Regolamento

1. Il comma primo dell’articolo 3 della l.r. 6/2005 alla lettera e) risulta così modificato: “e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, della storicità sul territorio, del radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, del rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso dipendenti e collaboratori, dei risultati agonistici ottenuti sia nell'ambito delle federazioni sportive nazionali sia degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) utili a promuovere la disciplina sportiva praticata e/o praticabile nell'impianto, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività

sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

2) dopo la lettera e) è inserita le seguente: "e bis) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e/o praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata da parte di più soggetti affidatari."

3) alla lettera f), dopo le parole "profili economici e tecnici della gestione", è aggiunto il seguente periodo: "anche in relazione alle tariffe ed ai prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto".

4) alla lettera g), dopo le parole "a sostegno della gestione" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto dell'impegno del soggetto affidatario ad effettuare investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi ecocompatibili."

5) alla lettera i), dopo le parole "durata massima dell'affidamento in gestione" è aggiunto il seguente periodo: "prevedendo criteri di proroga legati agli investimento che il soggetto affidatario, in accordo con l'ente pubblico territoriale, è disposto a fare sull'impianto."

Dopo il comma terzo dell'articolo 3 della l.r. 6/2005 sono aggiunti i seguenti:

"4. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1".

"5. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2, comma 1 bis, sono ammessi raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 1".

### Art. 3

#### Modifiche all'articolo 4 della l.r. 6/2005

##### Convenzioni

1. Dopo il comma secondo dell'articolo 4 della l.r. 6/2005 sono aggiunti i seguenti:

"3. La durata della convenzione dovrà tenere conto dell'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare."

"4. La convenzione dovrà prevedere e favorire la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata."

"5. La convenzione dovrà prevedere l'obbligo per il soggetto affidatario di relazionare ogni anno circa lo stato di attuazione degli impegni assunti, nonché sanzioni in caso di inadempimento, fino alla revoca della concessione; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici."

### Art. 4

#### Inserimento dell' articolo 5 nella l.r. 6/2005

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

##### "Art. 5

##### Utilizzazione di impianti sportivi scolastici

1. Fermo quanto disposto dall'art.90, comma 29, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modifiche, con i soggetti individuati all'art. 2, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.”

Art. 5

*Inserimento dell'articolo 6 nella l.r. 6/2005*

“Art.6

Esclusioni e deroghe

1. Gli enti pubblici territoriali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.
2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione semplificata e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.”

Art. 6

“Nuova numerazione dell'art. 5

1. L'art. 5, invariato nel testo, diviene l'art. 7”

Eugenio Giani

Enzo Brogi

Vincenzo Ceccarelli

Ivan Ferrucci

Andrea Manciulli

Gianluca Parrini

Marco Remaschi

Relazione illustrativa della proposta di legge “ Modifica alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 6 in materia di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi, in punto di soggetti affidatari, modalità e criteri di affidamento, convenzioni, impianti scolastici, esclusioni e deroghe”.

Le competenze regionali in materia di sport discendono dal combinato disposto tra l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e l'articolo 56, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ( Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), con il quale si trasferiscono alle regioni, tra le varie competenze, quelle relative alla realizzazione di impianti e attrezzature, d'intesa con gli organi scolastici per gli impianti deputati all'attività dei giovani in età scolare.

Ad oggi la Toscana vanta oltre 9000 associazioni sportive e più di 8000 spazi adibiti alla pratica sportiva, mentre più di 700.000 persone praticano attività sportive in maniera assidua ed oltre 1.400.000 in maniera saltuaria. Sulla base di questi presupposti ne consegue che: “ Gli impianti sportivi costituiscono, nelle varie realtà territoriali e nelle differenti discipline sportive cui sono destinati, elementi costitutivi di una politica e di una strategia sociale e culturale, quando sono chiamati a rispondere alle esigenze primarie” della cittadinanza.

La presente proposta di legge intende modificare la legge regionale n. 6/2005, con la quale, a suo tempo, si intese dare attuazioni alle disposizioni contenute al comma 25 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; in tutta evidenza il legislatore volle sancire che ove non si fosse provveduto in via diretta, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, sarebbe stato affidato in via preferenziale alle seguenti categorie di soggetti: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazione sportiva nazionale. Al medesimo comma si prevedeva, inoltre, che le Regioni disciplinassero con propria legge le modalità di affidamento, disposizione alla quale la nostra Regione si è attenuta approvando la citata l.r. n.6/2005.

La proposta di legge in esame intende dunque, in primo luogo, specificare che tra i soggetti gestori degli impianti sportivi, per “società” sono da ritenersi le società sportive.

Il provvedimento in questione, nel caso specifico di impianti sportivi aventi rilevanza economica che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, contempla che i soggetti affidatari siano chiamati a dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari ad una efficace gestione delle strutture sportive affidate.

La proposta di legge in esame all'articolo 2 prevede che gli enti pubblici territoriali, tenuti a disciplinare con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, oltre ai criteri contemplati dalla vigente normativa inseriscano nella griglia dei suddetti criteri quelli di seguito contemplati: la storicità della presenza sul territorio, il radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, il rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso dipendenti e collaboratori, i risultati agonistici ottenuti sia nell'ambito delle federazioni sportive nazionali sia degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) utili a promuovere la disciplina sportiva praticata e/o praticabile nell'impianto. C'è da rilevare inoltre che rispetto alla normativa vigente all'affidatario viene altresì richiesto di favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e/o praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata da parte di più soggetti affidatari, andando così nella direzione volta ad assicurare una più efficiente gestione che consenta di massimizzare l'utilizzo e garantire l'accesso alle più diverse categorie di praticanti.

Altro aspetto qualificante della proposta di legge afferisce alla fase della selezione ed è rappresentato dalla qualità dei progetti da valutarsi non più solo in relazione ai “profili economici e tecnici della gestione”, ma anche in relazione alle tariffe ed ai prezzi d'accesso, a carico degli utenti o al ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto.

Dunque le finalità della proposta di legge, puntando all'abbattimento dei prezzi d'accesso, vengono ad inserirsi appieno fra gli obiettivi generali del "Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio-ricreativa 2012-2015", approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 21-2-2012, allorché tali obiettivi si prefiggono: pari possibilità di accesso per tutti alla pratica sportiva e motorio-ricreativa quale diritto inalienabile di ogni cittadino toscano; promozione della salute attraverso la pratica delle attività sportive e motorio ricreative; promozione dell'integrazione sociale quale elemento fondamentale per lo sviluppo del welfare regionale.

Al momento della valutazione economica dell'offerta tra i vari criteri discriminanti si dovrà prevedere la valutazione dell'impegno del soggetto affidatario ad effettuare investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi ecocompatibili; quest'ultimo aspetto va necessariamente a connettersi con il termine temporale della durata dell'affidamento in gestione dell'impianto, tant'è che si prevedono necessari criteri di proroga legati agli investimenti che il soggetto affidatario, in accordo con l'ente pubblico territoriale, è disposto ad effettuare sull'impianto. Con questa modifica il legislatore intende dunque incentivare i soggetti affidatari ad investire sugli impianti pubblici, liberando, parzialmente, dagli obblighi il sistema degli enti locali sempre più alle prese con le limitazioni di bilancio ed i vincoli derivanti dal "Patto di stabilità".

Così facendo lo sport toscano potrà contribuire in maniera fattiva al raggiungimento, su scala nazionale, della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo lordo di energia, pari al 17%, da conseguire entro il 2020, senza, altresì, trascurare l'effetto pedagogico, specie sulle giovani generazioni, che produrrà la vista nei luoghi di sport di strutture funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili, giungendo, di fatto, a coniugare le strategie operative con quelle promozionali, volte a far crescere la responsabilità ambientale nella società toscana.

Altro elemento fortemente innovativo contenuto nel provvedimento in esame è rappresentato dalla possibilità offerta, in fase di selezione per la gestione degli impianti, di ammettere, in maniera articolata, tra i possibili soggetti, di cui all'articolo 2, sia raggruppamenti temporanei che raggruppamenti misti.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessaria la rimodulazione delle condizioni economiche della gestione dell'impianto mediante una rivisitazione delle convenzioni, le quali dovranno tenere conto dell'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare, oltre a prevedere e favorire la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché la possibilità di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

Al fine d'una gestione improntata alla massima trasparenza ed onestà nella gestione, le convenzioni dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto affidatario di relazionare ogni anno circa lo stato di attuazione degli impegni assunti, nonché prevedere sanzioni in caso di inadempimento, fino alla revoca della concessione; mentre saranno le stesse convenzioni a stabilire, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio del rapporto fra costi e benefici. Ad oggi la maggior parte delle convenzioni stipulate prevedono una durata di 5 anni, indubbiamente un termine che non consente alle società sportive intenzionate ad apportare interventi strutturali sugli impianti in gestione di ammortizzare i costi connessi agli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi ecocompatibili..

Con l'articolo 4 si intende ampliare la possibilità di fruizione di spazi destinati all'attività sportiva includendo tra le strutture passibili di essere assoggettate a convenzione da parte degli enti pubblici territoriali anche gli impianti sportivi pertinenti alle scuole, ovviamente in orari extra scolastici; così facendo si punta all'obiettivo di inserire nel circuito complessivo dello sport toscano un sistema capillarmente diffuso di impianti in molti casi con carattere polifunzionale. La normativa pone cura, al fine di non creare disservizio al sistema scolastico, che le convenzioni prevedano razionali modalità e condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo.

Altro elemento di rilievo che l'approvazione della presente proposta di legge andrebbe ad inserire nella normativa regionale risulta rappresentato dalla fattispecie degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, per i quali gli enti pubblici territoriali sarebbero autorizzati a procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione nei riguardi di associazioni, fondazioni, aziende

speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite; mentre per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione semplificata caratterizzata da costi esigui, verrebbe ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.

La proposta di legge in esame non comporta lo stanziamento di somme a carico del bilancio regionale.